# REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/92 DELLA COMMISSIONE

**del 12 novembre 1992**

**relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 13) originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3734/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2135/89 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 13) elencati in allegato, originari della Cina hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Germania, nel Benelux, in Francia, in Irlanda e Regno Unito sono già soggette a limitazioni regionali per gli anni 1989-1992 con regolamento (CEE) n. 2135/89;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2135/89 stata notificata alla Cina, in data 29 settembre 1992, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, le importazioni di prodotti tessili della categoria 13 in Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo sono state assoggettate, per il periodo dal 29 settembre al 28 dicembre 1992 a dei limiti quantitativi con regolamento (CEE) n. 3112/92 della Commissione [3];

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi il 19, 20, 21 e il 22 ottobre 1992 è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 13 a limiti quantitativi dal 29 settembre al 31 dicembre 1992;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12 il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2135/89;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 29 settembre 1992 e il 28 dicembre 1992 devono essere imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 29 settembre al 31 dicembre 1992;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3112/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione in Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Cina della categoria riportata in allegato è soggetta per il periodo dal 29 settembre al 31 dicembre 1992 ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3112/92 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

I limiti quantitativi previsti all'articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3112/92.

*Articolo 3*

Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3112/92 sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2135/89.

Tutti i prodotti spediti dalla Cina verso Italia, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo a decorrere dal 29 settembre 1992 ed immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 29 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 23 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

[1] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 7.
[3] GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1992.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

| Categoria | Codice NC | Designazione delle merci | Paesi terzi | Unità | Stati membri | Limiti quantitativi dal 29 settembre al 31 dicembre 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6107 11 00<br>6107 12 00<br>6107 19 00<br><br>6108 21 00<br>6108 22 00<br>6108 29 00 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | Cina | 1 000 pezzi | I<br>DK<br>EL<br>E<br>P | 2 490<br>79 937<br>159<br>3 900<br>159 |